

Modalità e tempistiche di fruizione del credito d'imposta 5.0

Federico Venturi

Pirola Pennuto Zei & Associati

18 luglio 2024

- ❑ **ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA**
 - i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
 - ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
 - iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
 - iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
 - v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE
- ❑ **GLI ONERI DOCUMENTALI**
- ❑ **UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO**
- ❑ **CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0**
- ❑ **IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO**

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
- iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Accesso al credito d'imposta

L'accesso al credito d'imposta **non è automatico.**

- ❑ Per accedere al credito d'imposta è necessario «affrontare» un lungo ed articolato iter burocratico.
- ❑ Rispetto ai precedenti crediti d'imposta, il numero di comunicazioni e certificazioni è notevolmente cresciuto.
- ❑ L'iter può essere sintetizzato come segue:
 - Redazione da parte di un soggetto autorizzato della certificazione di risparmio energetico conseguibile tramite l'investimento programmato;
 - Comunicazione ex ante da parte dell'impresa in merito alla tipologia di investimento e al costo previsto, corredata dalla certificazione di cui al punto precedente;
 - Comunicazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto (pare che la nuova bozza di decreto attuativo preveda una sola comunicazione periodica);

Accesso al credito d'imposta

L'accesso al credito d'imposta **non è automatico.**

- Perizia di attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni acquisiti;
- Certificazione da parte del revisore in merito all'effettivo sostenimento delle spese e alla congruenza con la documentazione contabile;
- Comunicazione ex post di completamento dell'investimento, corredata dalla certificazione ex post (e dalla perizia).

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. **LA COMUNICAZIONE EX ANTE**
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
- iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex ante

La comunicazione ex ante

Per accedere al credito sarà necessario presentare una comunicazione preventiva trasmessa in via telematica, tramite il portale messo a disposizione dal GSE sul proprio sito, previa registrazione e firma (digitale) della documentazione. Tale comunicazione riguarda:

- l'identificazione del **soggetto** che effettua gli investimenti;
- la **descrizione** degli investimenti che si intende effettuare;
- il **costo** stimato di tali investimenti, che rappresenta una sorta di «prenotazione del credito»: il credito effettivo non potrà infatti essere superiore a quello prenotato tramite tale comunicazione preliminare;
- l'**utilizzo** previsto del credito;

La comunicazione ex ante

- ❑ l'impegno a rispettare la normativa europea sostanzialmente in tema di:
 - ❑ comunicazione del titolare effettivo
 - ❑ divieto di doppio finanziamento (il medesimo costo di un intervento non può essere coperto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura – si veda oltre).
 - ❑ rispetto del principio DNSH

- ❑ Presentata la documentazione, il GSE **entro 5 giorni** comunica l'ammontare del credito prenotato ovvero richiede la documentazione integrativa da fornire entro 10 giorni.

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex ante

Quando presentare la comunicazione?

La bozza di decreto attuativo dispone che «Per l'accesso al beneficio [...] l'impresa trasmette una comunicazione **preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione**», senza ulteriormente specificare il termine entro il quale presentare detta comunicazione.

In linea generale, il termine sembrerebbe rimandare ad un adempimento che precede l'avvio dell'investimento. Sembrerebbe corretto inviare la comunicazione una volta assunto il primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili.

Comunicazione preventiva da presentare entro la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante?

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex ante

La certificazione tecnica

La comunicazione ex ante dovrà essere corredata da una **certificazione tecnica**, la quale attesti che gli investimenti programmati siano in grado di realizzare il risparmio energetico previsto dalla norma.

Tale certificazione deve essere rilasciata da soggetti dotati dei requisiti di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità. La norma precisa che tra i soggetti abilitati sono compresi:

- gli **esperti in gestione dell'energia** (EGE), certificati da un organismo accreditato, secondo la norma UNI CEI 11339;
- le **ESCo** (energy service companies), certificate da un organismo accreditato, secondo la norma UNI CEI 11352.

La certificazione tecnica

In base alla bozza di decreto tra i soggetti abilitati rientrano anche

- ❑ gli **organismi di valutazione della conformità** accreditati secondo gli standard: UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI EN ISO 14065, UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018, UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339, UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352.

Pare che nella nuova bozza di decreto questa specifica non sia più presente;

- ❑ gli **ingegneri** iscritti nelle sezioni A dell'albo professionale.

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex ante

In base alla bozza di decreto, i soggetti abilitati «sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali»

- ☐ Inoltre è previsto che tali soggetti debbano dotarsi di idonee **polizze assicurative**, con massimale adeguato al numero di certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione a cui si riferiscono.

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE

ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE

iii. LA COMUNICAZIONE EX POST

iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO

v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Accesso al credito d'imposta – le comunicazioni periodiche

Le comunicazioni periodiche

Successivamente all'inizio degli investimenti, l'impresa deve tramettere delle comunicazione periodiche in merito all'avanzamento dell'investimento. È in base a tali comunicazione periodiche che è determinato l'effettivo credito spettante, nei limiti del credito prenotato con la comunicazione ex ante.

Se sarà confermato quanto presente nella bozza circolata le comunicazioni dovrebbero essere due:

- la prima relativa all'effettuazione degli ordini e al versamento dell'acconto del 20%, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta del GSE relativa alla comunicazione ex ante;
- la seconda riguarda l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2024, per quei progetti, il cui completamento è previsto entro il 30 aprile 2025.
(Pare che nella nuova bozza questa seconda comunicazione sia stata eliminata).

In base alla bozza di decreto attuativo, per ogni comunicazione periodica, il GSE ha 5 giorni di tempo per comunicare l'ammontare effettivo del credito prenotato.

Accesso al credito d'imposta – le comunicazioni periodiche

L'acconto

In base alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto 34/2024, alla comunicazione ex ante deve seguire, entro 30 giorni dalla ricezione della risposta del GSE, e **a pena di decadenza dal beneficio**, una comunicazione volta a dimostrare che è stato effettuato l'ordine al fornitore e che lo stesso è stato accettato da quest'ultimo. In particolare, la norma richiede che sia data prova del pagamento di **un acconto almeno pari al 20%** del costo di acquisizione degli investimenti.

Le imprese che hanno **già avviato i progetti di innovazione** devono presentare la comunicazione di prenotazione del credito, corredata dalla certificazione e dalla prova della conferma dell'ordine presso il fornitore nonché del pagamento dell'acconto del 20%.

Tale adempimento può rappresentare un importante ostacolo per le piccole e medie imprese con **limitata capacità di finanziamento**

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST**
- iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

La comunicazione ex post

Al termine degli investimenti, l'impresa deve comunicare il completamento del progetto. Con tale comunicazione l'impresa rende noto:

- il progetto effettuato;
- la data di effettivo completamento;
nonché
(la data di oggettivo completamento ex art. 109 T.U.I.R.R. è un aspetto molto rilevante e molto delicato: compravendita, appalto, SAL appalto, assemblaggio in economia, revamping, ecc.)
- l'ammontare degli investimenti;
- l'importo del credito d'imposta.

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex post

La comunicazione ex post

Tale comunicazione rappresenta una *conditio sine qua non* per l'accesso al credito d'imposta. Dalla lettura della norma sembrerebbe che solo dopo aver trasmesso tale ultima comunicazione sia possibile usufruire del credito.

(Attenzione al nuovo dettato normativo sui crediti inesistenti e non spettanti, si veda oltre).

Un chiarimento atteso riguarda le conseguenze di **possibili variazioni del progetto di innovazione** rispetto a quanto comunicato ex ante. Sembrerebbe corretto affermare che in tal caso il credito spetti comunque a condizione che siano rispettati gli standard minimi di efficientamento energetico.

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex post

Le certificazioni a corredo della comunicazione

La comunicazione ex post deve essere corredata da un'ulteriore certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che attesti - ex post - la conformità degli investimenti effettivamente realizzati a quanto indicato nella certificazione ex ante, evidentemente sia in termini di raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico che in termini quantitativi, di investimenti effettuati.

Inoltre, il decreto attuativo sembra richiedere che tale comunicazione sia corredata, oltre che dalla certificazione di cui sopra, anche:

1. dagli attestati comprovanti il possesso della **perizia asseverata**; nonché
2. dalla **certificazione contabile** rilasciata da un revisore legale.

La comunicazione ex post deve essere corredata da 3 differenti attestazioni

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex post

L'interconnessione

- La norma richiede, ai fini della fruizione del credito, che i beni acquisiti siano interconnessi.
- Nulla è specificato in merito alla circostanza se, per la spettanza del credito, l'interconnessione debba essere già avvenuta al 31 dicembre 2025 o se, come accade per il credito 4.0, essa sia necessaria esclusivamente per la fruizione dello stesso.

Dalla lettura della bozza di decreto attuativo sembrerebbe che sia necessaria l'interconnessione in quanto la perizia asseverata è richiesta prima dell'effettuazione della comunicazione ex post (e la comunicazione ex post è condizione per l'utilizzo del credito).

- Ovviamente nel caso in cui il credito fosse utilizzabile a seguito della presentazione della comunicazione periodica è chiaro che in tal caso l'utilizzo prescinderebbe dall'interconnessione dei beni, ma pare che si debba attendere la comunicazione finale.
- Il comma 13 dell'art. 38 sembra assumere che il credito oltre ad essere maturato debba anche essere «utilizzabile» entro il 31 dicembre 2025.

Entro il 31 dicembre 2025 è necessario che sia già avvenuta anche l'interconnessione?

Accesso al credito d'imposta – la comunicazione ex post

La perizia tecnica asseverata

La norma non dispone nulla in merito alla perizia tecnica per l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni.

La bozza di decreto attuativo tuttavia non solo la prevede all'art. 15, ma stabilisce anche che la comunicazione ex post «è corredata, tra l'altro, [...] dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'articolo 15».

- ❑ Il decreto stabilisce che la perizia deve essere rilasciata da un **ingegnere** o da un **perito industriale**, sulla base di appositi modelli rilasciati dal GSE.
- ❑ Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
- ❑ Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale può essere assolto tramite **autodichiarazione** del rappresentante legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ❑ La perizia può essere rilasciata **dai medesimi soggetti certificatori** qualora in possesso dei requisiti.

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST

iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO

- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Il momento di utilizzo del credito

Utilizzo immediato o rinviato al termine dell'investimento?

Il decreto attuativo definitivo dovrà chiarire il legame esistente tra la comunicazione periodica e la comunicazione ex post. La norma stabilisce infatti che «**Ai fini dell'utilizzo del credito**, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione...»; tuttavia non è chiaro se con l'invio di tali comunicazioni sia già possibile **utilizzare parte del credito maturato** ovvero se sia necessario attendere la comunicazione ex post, come pare.

Il comma 13 dell'art. 38 riporta che «*il credito d'imposta è utilizzabile [...] **decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione**, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco*» delle imprese ammesse all'agevolazione a valle della comunicazione ex post.

Dalla bozza di decreto sembrerebbe, quindi, che le comunicazioni periodiche definiscano l'ammontare effettivo del credito prenotato, eventualmente rideterminato sulla base degli investimenti comunicati, mentre per l'utilizzo del credito è necessario attendere l'ultimazione dei lavori e la trasmissione della comunicazione di completamento.

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
- iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO

v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

- GLI ONERI DOCUMENTALI
- UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO
- CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0
- IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Accesso al credito d'imposta – le spese di certificazione

Infine, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e l'effettiva corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa **devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.**

Le spese per le certificazioni incrementano il credito d'imposta

Per le PMI, le spese sostenute per l'ottenimento delle certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d'imposta **entro il limite massimo di 10 mila euro** e, in ogni caso, entro i massimali previsti per gli investimenti.

Per le imprese non soggette all'obbligo di nomina del revisore legale, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore o da una società di revisione esterni. In tal caso, le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta **entro il limite massimo di 5 mila euro** e, in ogni caso, entro i massimali previsti per gli investimenti.

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
- iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Gli oneri documentali

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati (es. contratti di acquisto, ordini di acquisto, contratti di leasing finanziario, ecc.) devono contenere, in modo esplicito, il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

- **Risp. Interpello n. 270/2022**: il riferimento alle disposizioni deve essere contenuto anche nei documenti di trasporto, stante la loro funzione di certificare la consegna dei beni oggetto di agevolazione.
- **Risp. MEF n. 5-01787/2024**: i documenti di trasporto sono soggetti alla disciplina generale che richiede l'indicazione degli estremi della norma agevolativa, tuttavia detto obbligo può ritenersi assolto qualora la fattura – contenente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative – richiami chiaramente e univocamente gli estremi del documento di trasporto.

Ai fini dei successivi controlli, inoltre, i soggetti beneficiari devono mantenere la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto degli obblighi documentali determina la **decadenza** dal beneficio

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
- iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Utilizzo e fruizione del credito

Dalla lettura dell'art. 12 c. 7 del decreto attuativo in bozza, si ritiene che il credito sia utilizzabile solo **successivamente al corretto invio della comunicazione di completamento** dell'investimento e più nello specifico è necessario attendere **cinque giorni** successivi alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE dell'elenco dei beneficiari e del rispettivo credito.

- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione tramite modello F24**.
- Il credito **non può essere ceduto** o trasferito a terzi, nemmeno nell'ambito del consolidato fiscale.
- Il credito è utilizzato senza limitazioni **entro il 31 dicembre 2025**. L'ammontare non ancora utilizzato a tale data può essere utilizzato in **cinque quote annuali** di pari importo.

Inoltre il credito non è soggetto:

- a) al limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250 mila euro annui;
- b) al limite generale alle compensazioni tramite modello F24, pari a 2 milioni di euro annui;
- c) al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
- iv. TEMPISTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Cumulabilità del credito 5.0

Il credito non è cumulabile – per espressa previsione normativa – con il credito d'imposta per investimenti in beni 4.0 e con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Il credito è invece cumulabile con incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizioni che l'importo complessivo del beneficio non superi il costo sostenuto, tenuta in considerazione la non concorrenza del credito ai fini del computo dell'IRES e dell'IRAP.

La bozza di decreto attuativo afferma che in caso di mancata presentazione delle comunicazioni per l'accesso al credito è comunque possibile accedere al credito d'imposta 4.0. In tal caso gli oneri relativi all'indicazione in fattura previsti dalla disciplina del credito 4.0 si considerano assolti se vengono rispettati quelli previsti dal decreto 19/2024.

In caso di prenotazione degli investimenti per l'accesso al credito 4.0, in assenza di comunicazione ex post, è comunque possibile accedere al credito transizione 5.0?

ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

- i. LA COMUNICAZIONE EX ANTE
- ii. LE COMUNICAZIONI PERIODICHE
- iii. LA COMUNICAZIONE EX POST
- iv. TEMPSTICHE DI UTILIZZO DEL CREDITO
- v. LE SPESE DI CERTIFICAZIONE

GLI ONERI DOCUMENTALI

UTILIZZO E FRUIZIONE DEL CREDITO

CUMULABILITÀ DEL CREDITO 5.0

IL MECCANISMO DI «RECAPTURE» DEL CREDITO

Il meccanismo di «recapture» del credito

Sono previste specifiche ipotesi di decadenza dal beneficio:

- cessione dei beni a terzi o destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nei cinque anni successivi al completamento del progetto di innovazione, fatti salvi eventuali **investimenti sostitutivi**;
 - mancato raggiungimento del livello di riduzione dei consumi energetici nei cinque anni successivi al completamento del progetto di innovazione;
 - mancato allaccio alla rete dei produttori di energia degli impianti fotovoltaici, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
- Possibilità di evitare sanzioni e interessi per il recupero del maggior credito rideterminato a seguito del verificarsi di una delle cause di decadenza o al mancato rispetto delle ulteriori condizioni menzionate (es. conservazione della documentazione contabile).



L'impresa deve versare quanto dovuto entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo in cui si verificano le suddette condizioni.

Il meccanismo di «recapture» del credito

In caso di cessione di beni, il meccanismo di recapture non si applica se l'impresa:

- sostituisca i beni ceduti con **beni materiali strumentali nuovi** aventi caratteristiche tecnologiche uguali o superiori;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nonostante non vi siano chiarimenti in merito, sembra scontato che gli investimenti sostitutivi debbano garantire il risparmio energetico previsto dal progetto.

L'investimento sostitutivo salva il credito d'imposta

Il meccanismo di «recapture» del credito

Mancato rispetto della normativa di riferimento e sanzioni:

- Come noto la violazione interviene con la compensazione del credito;
- Come noto esiste una nuova normativa che disciplina la differenza tra crediti inesistenti e non spettanti che entrerà in vigore per le violazioni commesse dopo il 30/9/2024 (probabilmente la maggior parte degli utilizzi dei crediti 5.0 avverrà dopo tale data);
- La differenza tra crediti inesistenti e non spettanti determina:
 - 1) differenza nei periodi di accertabilità (8 inesistenti – 5 non spettanti) oltre l'anno di utilizzo del credito);
 - 2) differenze nelle sanzioni (70% inesistenti – 25% non spettanti – scendono rispetto alle attuali);
 - 3) differenze nella gravità penale (con la possibilità di « sanare» in caso di crediti non spettanti pagando il dovuto prima del primo dibattimento);
- la nuova norma definisce come crediti inesistenti (oltre a quelli fraudolenti), quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi ed oggettivi della norma. Per crediti non spettanti quelli fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti o quelli che pur avendo i requisiti oggettivi e soggettivi difettano di ulteriori particolari qualità per il riconoscimento del credito;

Il meccanismo di «recapture» del credito

- Inesistenti per carenze dei requisiti di base (es. se non si fa il versamento in caso di decadenza) e dalla lettera a) alla lettera g) comprese dell'art. 20 della bozza del decreto attuativo;
- Non spettanti se non vengono gestite adeguatamente le varie comunicazioni e nei casi di cui alla lettera h) e i) dell'art. 20.

Grazie dell'attenzione

Federico Venturi: federico.venturi@studiopirola.com

Pirola Pennuto Zei & Associati

Via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia (BS)

Tel. 030/2219611